

LA FATTURAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO (C.T.U.) ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9 DEL 7.5.2018

PRESENTAZIONE: ING. PAOLO LUCENTE

GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE
Ing. Giovanni Contini (Ordine di Milano)
Ing. Paolo Lucente (Ordine di Vicenza)
Ing. Massimo Montrucchio (Ordine di Ferrara)
Ing. Paolo Tabacco (Ordine di Salerno)

Coordinamento del Consigliere Delegato Ing. Felice Monaco

CIRCOLARE N. 9/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 7 maggio 2018

***OGGETTO: IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -
Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172***

La circolare ministeriale n. 9 del 7.5.2018 dell'Agenzia delle Entrate, al par. 4.2, ha precisato che il CTU deve emettere fattura (elettronica) ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, che deve essere qualificato giuridicamente quale committente dell'incarico ancorché non esecutrice del pagamento.

Nella fattura il CTU dovrà evidenziare che il pagamento, avviene con **denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.**

Sul punto è intervenuto il Ministero della Giustizia con le circolari del 26.9.2018 e del 8.2.2019 .

Circolare 8/2/19: l'Amministrazione della Giustizia ha specificato che essendo estranea al pagamento, non assume la qualifica di sostituto d'imposta.

Facendo seguito alle indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia, molti Tribunali, con formulazioni più o meno simili, hanno dettato istruzioni operative sia per gli Uffici giudiziari, che per i CTU.



[PADOVA fatture CTU.pdf](#)



Quindi?

Il CTU, per farsi pagare i compensi, dovrà previamente emettere nota di parcella/pro-forma nei confronti del soggetto o dei soggetti onerati del pagamento, i quali non potranno rifiutarsi di pagare e **saranno sostituiti di imposta per quanto concerne la ritenuta.**

L'avviso di fattura, come la fattura, va intestato al Tribunale di Competenza.

Spett.le *Tribunale di Vicenza*
Ministero della Giustizia
Via Ettore Gallo, 24
36100 Vicenza

P. IVA 80021970241

PRESTAZIONE	IMPORTO EURO
Saldo per le prestazioni di Esperto per l'esecuzione immobiliare INTERMOBILIAE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. / presso il Tribunale di Vicenza, come Stabilito dal GE dott.ssa Nitti con ordinanza del 25 giugno 2019.	BANCA €. 3 288,00
A detrarre fondo spese versato (fattura n. 15/18 del 26 aprile 2018)	-€. 630,52

**Ai sensi della circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate, le
spese di giustizia sono fatturate al Tribunale di Vicenza, pur se liquidate da una
delle parti in causa.**

**La società BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONE S.P.A. che
effettua il pagamento diventa sostituto d'imposta e pertanto dovrà versare la
ritenuta d'acconto IRPEF, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.**

Successivamente al pagamento, la fattura elettronica va emessa al Tribunale, anche da parte dei soggetti in regime forfettario e minimi.

FORNITORE

Ing. Pietro Paolo Lucente
P.IVA: IT02498270244
C.F.: LCNPRP62H30D122I
Via Molinetto 48
36030 - Caldogno (VI) - IT
Telefono: 0444 905877
lucente@ordine.ingegneri.vi.it

CLIENTE

Ministero della Giustizia -
Tribunale (Giudice Unico di
Primo Grado) di Vicenza
C.F.: 80021970241
Via Ettore Gallo, 24
36100 - Vicenza (VI) - IT
Codice destinatario: SU0AI4

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Saldo Esperto Procedura Esecutiva	1 NR	2.259,74 €	-	2.259,74 €	22 %	-

DATI AGGIUNTIVI

● ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
33023058s.pdf	Liquidazione del 13/02/2019 dott.ssa Campanati

● CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: PAGAMENTO EFFETTUATO DA UNICREDIT S.P.A.

E per chi non è in possesso di P. IVA?

L'Agenzia delle Entrate, ha differenziato la prestazione di CTU nel procedimento penale da quella nel giudizio civile.

Procedimento penale: l'attività di consulenza prestata costituisce esercizio di **pubblica funzione** e quindi i compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fino a quando il professionista svolge attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Giudizio Civile: se la consulenza è svolta con carattere di abitualità, il relativo reddito dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo (ex. art. 53 del TUIR).

Quindi è configurato come redditi di natura professionale che implica il necessario possesso della partita IVA e l'obbligo di **fatturazione elettronica**.

Qualora, invece, l'attività venga prestata in maniera **occasionale**, i relativi onorari vanno qualificati come **redditi diversi** poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente.

Pertanto, le operazioni restano **escluse dal campo di applicazione dell'IVA**.

Ritenuta d'acconto:

Con la CIRCOLARE del 8.2.2019 il **Ministero della Giustizia** ha specificato che essendo estraneo al pagamento, non assume la qualifica di sostituto d'imposta.

L'**INPS** con determinazione in data 7.9.2018 ha confermato che il soggetto che paga il compenso debba effettuare la ritenuta di acconto e rilasciare successivamente la certificazione relativa.

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta 211 ha ribadito che il versamento della ritenuta d'acconto IRPEF, di cui all'articolo 25 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, dovrà essere versata all'Erario dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, sempreché quest'ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.



Grazie per l'attenzione.

Ing. Lucente Pietro Paolo
lucente@ordine.ingegneri.vi.it